

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA FREQUENZA SCOLASTICA

Si richiama l'art. 8 del Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996 e le successive modifiche del 26 giugno 2012 che recita: *“Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia.”*

FAMIGLIA

Nome e Cognome:

Indirizzo:

NAP + luogo:

Recapito telefonico :

Per il seguente motivo:

.....

.....

.....

.....

comunico che mio/a figlio/a sospenderà temporaneamente la frequenza della scuola

dal al

Nome e cognome dell'allievo/a

Classe

Docente

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cugnasco-Gerra, Firma:

- La Direzione dell'Istituto scolastico prende atto dell'assenza degli allievi sopraelencati e ne darà comunicazione al/alla docente titolare.
- Le motivazioni addotte non rientrano nella casistica contemplata dal citato articolo di Regolamento e pertanto gli allievi sopraelencati non potranno sospendere temporaneamente la frequenza scolastica
- La Direzione dell'Istituto scolastico prende atto, in via eccezionale, dell'assenza degli allievi sopraelencati, seppur le motivazioni addotte non rientrano pienamente nella casistica contemplata dal citato articolo di Regolamento, e ne darà comunicazione al/alla docente titolare.
Si segnala che, di regola, i docenti non sono tenuti a recuperare, né preventivamente né al rientro in sezione, le attività svolte durante il periodo di sospensione temporanea della frequenza scolastica richiesto dalla famiglia.

Cugnasco-Gerra, Firma: